

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1852 del 11/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Malossi S.p.A. per impianto ubicato in Via Roma n. 118/I, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1901 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Malossi S.p.A. per impianto ubicato in Via Roma n. 118/I, Comune di Calderara di Reno (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Malossi S.p.A. per l'impianto sito a Calderara di Reno, in via Roma n. 118/I, c.a.p. 40012 dove viene svolte lavorazioni meccaniche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la Malossi S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Malossi S.p.A., C.F. 03333070377, P.IVA 00612981209, con sede legale a Calderara di Reno, in via Roma n. 118/I, c.a.p. 40012, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Simone Casalini, in qualità di procuratore speciale di Malossi S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 23/11/2018 al prot. n. 29027 domanda

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 27/11/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 27/11/2018 al prot. PGBO n. 27893, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 9/1/2019 ha richiesto integrazioni documentali presentate da Malossi S.p.A. in data 18/3/2019.

Hera S.p.A. con propria nota del 29/3/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 29/3/2019 al prot. n. 50766, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno con propria nota del 1/4/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 1/4/2019 al prot. n. 51738, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta per la componente acustica.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 11/4/2019

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Malossi S.p.A. ubicato in Via Roma n. 118/I, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”

Dallo stabilimento hanno anche origine acque meteoriche di dilavamento dei coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 33058 del 29/3/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 8219 del 1/4/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 36785/2018

Documento redatto in data 11/4/2019



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n.		2019/8219	
Tit.	06.09.02	Fasc.	2018/35/0
Rif. Prot.	n.	2018/29027	
S.U.A.P.	29027/2018		

Calderara di Reno, 01/04/2019

Spett.le

A.R.P.A.E - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

Pec. aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO S.U.A.P. 29027/2018 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA (NUOVA) SCARICHI REFLUI DOMESTICI E METEORICI IN FOGNATURA (GIÀ AUTORIZZATI) E IMPATTO ACUSTICO (NUOVA) AI SENSI DEL DPR 59/2013 AVVIATO DALLA DITTA MALOSSÌ S.P.A. P.I. 00612981209 C.F. 03333070377, PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONI MECCANICHE DI FORATURA, FRESATURA, TORNITURA, ALESATURA, MASCHIATURA, MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO PEZZI, SITA IN VIA ROMA 118/I A CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuova), allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (già autorizzate) ed impatto acustico (nuova), provenienti dall'attività di lavorazioni meccaniche di foratura, fresatura, tornitura, alesatura, maschiatura, montaggio e assemblaggio pezzi, sita in via Roma 118/I a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 23/11/2018 - al prot. n. 29027 dalla Ditta "Malossi S.p.a." con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Roma 118/I P.I. 00612981209 C.F. 03333070377, legalmente rappresentata da Malossi Ugo C.F. MLSGUO31E31A944B;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 1958 del 24/01/2019) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quanto riguarda i livelli sonori ambientali nonché di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8103 in data 29/03/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta;

Pagina 1 di 3



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta "Malossi S.p.a.", a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Roma 118/I;

MATRICE SCARICHI: alla Ditta "Malossi S.p.a.", per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede sita in Via Roma 118/I, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 8103 del 29/03/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati:

- Nota Prot. Gen. n. 1958 del 24/01/2019;
- Nota Prot. Gen. n. 8103 del 29/03/2019.



HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 29 marzo 2019

Prot. n. 33058

COMUNE DI CALDERARA DI RENO**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Piazza Marconi, 7

40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA

Data prot.: 27/11/2018

Num. prot.: 0108535

Data prot.: 19/03/2019

Num. prot.: 0029074

PA&S numero 05/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**Ditta richiedente: "MALOSSÌ S.p.A."- Lavorazioni meccaniche, assemblaggio, collaudo e commercio di parti speciali per motori di via Roman°118/i- Comune di Calderara di Reno (BO).***Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:*

- **Prot. n. 29243 Tit. 06.09.02 Fasc.2018/35/0**
- **Rif. Prot. 2018/29027 del 27/11/2018**
- **Procedimento S.U.A.P. 29027/2018**

Integrato con:

- **prot. 6618/2019 del 18/03/2019**

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ugo Malossi codice fiscale MLSGUO31EA944B in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta "**MALOSSÌ S.p.A.**" p. IVA 03333070377 con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Roma n°118/i relativa all'insediamento esercente l'attività di lavorazioni meccaniche, assemblaggio, collaudo e commercializzazione di parti speciali per motori .

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta realizza all'interno dello stabilimento lavorazioni meccaniche per la costruzione di parti speciali per motori e loro ricambi;
- nello stabilimento vengono realizzate lavorazioni meccaniche di foratura, fresatura tornitura, alesatura e maschiatura di parti metalliche;
- nello stabilimento vengono inoltre realizzate operazioni di montaggio e collaudo delle componenti prodotte;

- da quanto appreso con la documentazione consegnata, nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione;
- da quanto appreso con la documentazione consegnata, nelle aree di transito non sono presenti materiali soggetti a possibile dilavamento;
- i rifiuti solidi sono conservati in area coperta ed in idonei contenitori metallici dotati di copertura e smaltiti tramite azienda autorizzata;
- preso atto che a valle delle aree destinate al parcheggio dei veicoli le acque meteoriche di dilavamento subiscono un trattamento di separazione oli;
- lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
 - due reti acque meteoriche di cui :
 - una raccoglie le acque meteoriche dei parcheggi, dei coperti e delle zone di transito dell'area nord dello stabilimento;
 - una che raccoglie le acque meteoriche dei parcheggi, dei coperti e delle zone di transito dell'area sud dello stabilimento;
 e le convogliano nella pubblica fognatura di tipo bianco di Via del Bargellino ;
 - una rete fognaria dei reflui di natura domestica (bagni, spogliatoi, servizi igienici e locali refezione) che raccoglie i reflui originati nello stabilimento e li convoglia nella fognatura nera con immissione in prossimità dell'accesso carrabile di via del Bargellino a sua volta afferente all'impianto di depurazione di Calderara di Reno Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni, spogliatoi, servizi igienici e locali refezione) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e zone di transito);**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**

- consentire il prelievo delle acque per caduta;
- essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

MALOSSE Spa - Comune di Calderara di Reno - via Roma n° 118/I

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di accessori e parti per motocicli e motocarri svolta dalla società MALOSSE Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Roma n° 118/I , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MALOSSE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE - SGRASSAGGIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI MOTO – BANCO PROVA

EMISSIONI E3 – E4 - E5

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI MOTO – CELLE PROVA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	130 mg/Nm ³
-----------------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Ossido di carbonio	2500 mg/Nm ³

EMISSIONI E6 - E7

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 +

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali

per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 28/02/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e

firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MALOSSÌ Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Malossi S.p.A. ubicato in Via Roma n. 118/I, Comune di Calderara di Reno (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 8219 del 1/4/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Urbano, prot. 12458 del 18/12/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 36785/2018

Documento redatto in data 11/4/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.